

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE
NELL'AMBITO DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA**

Approvato del. C.C. n. 11 del 26/05/2005

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art.1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n.130 e DPCM 242 del 4.4.2001, pubblicato in data 26.6.2001

ART. 2 – INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno a modificare e/o integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
- c) le disposizioni previste dal Dlgs 109/98 e DPCM 221/99 e Dlgs 130/00 e DPCM 242/01

ART. 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- Assegni di maternità e per Nuclei Familiari erogati dall'Inps;
- Fornitura libri di testo e borse di studio regionali;
- Trasporto scolastico
- Rette case di riposo e comunità per minori
- Contributi straordinari
- eventuali servizi attivati dal Comune
- ecc.

ART. 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal Dlgs 130/00, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Tenuto conto che:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico.
- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali
 - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 l.898/70;
- I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di:
 - a) della famiglia anagrafica con cui vive;
 - b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art.433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore;
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

In deroga al comma precedente per soggetti o di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono variazioni rispetto all'anno del reddito di riferimento.

ART. 5 - CRITERI di SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Fermo restando il calcolo ISEE come previsto dagli articoli sopra indicati, l'ultra65enne e il portatore di Handicap potranno costituire nucleo familiare a sé. I dati per il calcolo dell'Isee saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva.

Tra gli ulteriori criteri selettivi, per la definizione della fascia di partecipazione al costo del servizio, il Comune può, in casi particolari, richiedere separatamente i redditi da lavoro o pensione (rapportati alla scala di equivalenza), non facenti parte della DSU perché soggetti a ritenute IRPEF alla fonte o in altro Stato (redditi esteri, pensioni estere, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche).

ART. 6 – MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;

2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono fino a concorrenza € 5.160,00, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto, con contratto registrato.

ART. 7 – MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a e persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.600,00. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n.242/01

c) dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra ,si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15493,70. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto a)

d) il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20% .

ART. 8 – PARAMETRI

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero del componenti il nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametro sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori

+0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;

+ 0,20 per i nuclei famigliare con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi;

4. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo famigliare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

ART. 9 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica (art.7) ed il parametro di cui all'art.8, comma 4, del presente regolamento.

ART. 10 - SOGLIE DI ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE, stabilite con delibera di Giunta per ciascun servizio, in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di ISEE e relative percentuali di partecipazione alla spesa saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

Il valore dell'ISEE, risultante dalla DSU, per stabilire le soglie di accesso del richiedente, potrà essere diminuito nel caso di utilizzo di altri servizi, di costi rilevanti, erogati o riconosciuti dal Comune. Ad esempio: Totale ISEE meno (spesa sostenuta/scala di equivalenza).

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

ART. 11 - MODALITA' ATTUATIVE

1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;

2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possano essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.03.2003.
- 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
- 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
- 7) La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.5.2001 - pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001 e presentata presso gli Enti e i Caf autorizzati.

ART. 12 – COMPETENZE

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso .
- 2) Spetta , altresì , al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- 3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 13 - NORME INTEGRATIVE

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

ART. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento